



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 05 del 22/02/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RIPARTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DALL'ART. 76 DEL D.LGS. N. 56/2017.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore 17.50 presso la residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge ed in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone sotto indicate.

Risultano presenti:

		<i>Presenti</i>
Sindaco	Bertagna Angelo	SI
Assessore Vice-Sindaco	Baruffato Maurizio	SI
Assessore	Andena Gabriele	SI
<i>Totale presenze</i>		<i>03</i>

Partecipa il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Angelo Bertagna in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RIPARTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DALL'ART. 76 DEL D.LGS. N. 56/2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*.

Richiamato il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 04/11/1999, successivamente e ripetutamente modificata da diverse Deliberazioni dell'Organo esecutivo dell'Ente, ed in particolare, da ultimo dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 18/11/2010, esecutiva ai sensi di legge.

Visto l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. n. 56/2017, secondo cui, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, è possibile erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

Visto l'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, secondo cui *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

Richiamato l'orientamento della magistratura contabile secondo cui gli incentivi tecnico sono da includere nel tetto del trattamento accessorio di cui all'art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015 (Cfr. Deliberazioni nn. 7 e 24 del 2017 Sezione delle Autonomie Corte dei Conti).

Preso atto che il legislatore è, infine, intervenuto nuovamente con la Legge di bilancio 2018 (art. 1, Legge 27 dicembre 2017, n. 205) che ha inserito all'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 il comma 5-bis secondo cui *"Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*. A seguito di tale ultimo intervento normativo, è intervenuta nuovamente la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6 del 2018 che ha affermato che *"L'aver correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all'importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell'opera, ancora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale"*, con la conseguenza che l'onere relativo non transita nell'ambito dei capitoli dedicati alla spesa del personale e, quindi non può essere soggetto ai vincoli posti, nel caso in specie agli enti territoriali, alla relativa spesa.

Chiarito che sulla base del regolamento in approvazione, diretto a disciplinare l'erogazione degli incentivi tecnici per lavori, servizi e forniture, gli stessi non dovranno essere ricondotti ai limiti di crescita dei fondi non essendo ancorati alle spesa del personale ma, al contrario, dovranno essere contabilizzati fuori dalla spesa del personale e i quindi al di fuori dei limiti di crescita del salario accessorio.

Chiarito che la situazione di incertezza applicativa determinata dagli orientamenti di giurisprudenza contabile su riportati, ha, di fatto, ritardato l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 113, con l'effetto di bloccare di non consentire l'erogazione degli incentivi nell'anno 2017, in assenza di regolamento approvato.

Preso atto, da un lato, della posizione espressa dalla sezione regionale di controllo della Lombardia n. 305/2017 (vedi anche sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, deliberazione n. 353/2016) ove si afferma: *"... non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche"*

la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera", dall'altro, di quanto disposto al punto 4 della delibera n. 6 della Sezione delle Autonomie più volte citata che afferma che "...(omissis) sul piano logico, l'ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell'intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere".

Chiarito che l'allegato regolamento, approvato per la prima volta successivamente alla legge di bilancio 2018, facendo sorgere il diritto soggettivo nei confronti dei dipendenti solo alla data della sua approvazione permette, in ogni caso, di distribuire gli incentivi non ancora liquidati per le attività svolte fino alla data odierna, imputandole non più alla spesa del personale ma alle opere servizi e forniture e, come tali, al di fuori dei limiti della crescita del salario accessorio. L'applicazione dell'allegato regolamento anche agli incentivi degli incarichi espletati prima della sua adozione (ma pur sempre dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016) non pone un problema di efficacia "retroattiva" del regolamento stesso, ma di concreto perfezionamento della fattispecie produttiva del diritto all'incentivo (Cfr. Corte Conti Sez. Veneto del. n. 353/2016; Corte Conti Sez. Lombardia, del. n. 185/2017, n. 191/2017 e n. 305/2017; Corte Conti Sez. Controllo Umbria del. n. 41/2018).

Acquisiti ed Allegati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile dell'Area Amministrativa/ Finanziaria.

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare - ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) - il regolamento recante la disciplina delle modalità e dei criteri per l'erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno coinvolto in attività, tecniche e amministrative, nell'ambito di procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture, il cui testo viene allegato, sub lett. "A", al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di prendere atto del nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, come codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed importante principio di diritto "*Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*".

3. Di dare atto che per le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nell'allegato Regolamento, a condizione che il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni. In tal senso, depone l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo per la Regione Lombardia con Deliberazione n. 305 del 07/11/2017, secondo cui il regolamento recante la definizione dei criteri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche rappresenta una "condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse e non pone un problema di efficacia "retroattiva" del regolamento stesso, ma di concreto perfezionamento della fattispecie produttiva del diritto all'incentivo. Quindi risulta legittima la remunerazione di compensi per funzioni tecniche già svolte sulla base di interventi di investimento appaltati precedentemente all'approvazione del presente atto regolamentare (Cfr. Corte Conti

Sez. Veneto del. n. 353/2016; Corte Conti Sez. Lombardia, del. n. 185/2017, n. 191/2017 e n. 305/2017; Corte Conti Sez. Controllo Umbria del. n. 41/2018).

4. Di dare atto che il presente atto deliberativo viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Con successiva separata votazione, espressa all'unanimità per alzata di mano,

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ss.mm.ii.



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI

ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18/4/2016 N.50

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 22/02/2019

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – di seguito denominato “Codice” – e si applica al personale dipendente del Comune di Galliate Lombardo nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture.
2. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative alla componente dei lavori, servizi e forniture e per il corrispondente importo degli stessi.
3. Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicata l'incentivazione di cui trattasi, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera rr)
4. Il presente Regolamento ha la finalità di valorizzare, ai sensi dell'art. 24 del Codice, e accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa del Comune di Galliate Lombardo.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Si intendono per Contratti Pubblici quelli che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 3 comma 1 lettera dd) del Codice.
2. Le somme di cui all'art. 113 del Codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro e del contratto (per beni/Servizi), come meglio indicato nei successivi commi.
3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono riconosciuti, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti .
4. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori, forniture e servizi.
5. Nel caso di appalti relativi a servizi o forniture sono ammessi all'incentivazione solo i contratti in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
6. Gli incentivi possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che siano state affidate previo espletamento di una procedura comparativa ed in particolare, ai fini di accantonamento del fondo, sono esclusi importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro e del contratto (per beni/servizi) comprensivi degli oneri della sicurezza al netto dell'IVA.
2. Il fondo è costituito, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, come segue:

LAVORI	SERVIZI E FORNITURE
Nessuna riduzione in base al valore la percentuale rimane fissa 2%	Nessuna riduzione in base al valore la percentuale rimane fissa 2%

3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità ed i criteri già definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
5. L'incentivo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione
6. L'importo dell'incentivo è modulato sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara.
7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del progetto.

Art. 4. Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 5. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Dirigente/Responsabile preposto al servizio precedente, garantendo un'opportuna rotazione del personale compatibilmente con la struttura organizzativa dell'Area interessata
2. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'elenco nominativo del personale interno incaricato del procedimento e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività (collaboratori tecnici ed amministrativi) indicando i compiti e i tempi indicativi assegnati.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - il Responsabile Unico del Procedimento nominato tra dipendenti di ruolo che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio che ne abbiano i requisiti. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico;
 - il dipendente o i dipendenti incaricati del procedimento;
 - il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione in possesso di adeguata professionalità, che assume la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;

- i collaboratori tecnici che redigono, su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 6. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente/Responsabile avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, secondo le percentuali definite e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. L'incentivo è quantificato come segue:

LAVORI	SERVIZI E FORNITURE
Nessuna riduzione in base al valore la percentuale rimane fissa 2%	Nessuna riduzione in base al valore la percentuale rimane fissa 2%

secondo la seguente ripartizione:

FIGURE PROFESSIONALI	PERCENTUALE
1) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COLLABORATORI	35
2) PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	15
3) VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA, E DI CONTROLLO DELLE RELATIVE PROCEDURE DI BANDO	10
4) DIREZIONE LAVORI O DIREZIONE PER L'ESECUZIONE (ART. 101) E COLLABORATORI. (IN TALE VOCE E' COMPRESO ANCHE IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA)	35 (*)
5) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO /CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. (Art. 102, c.6)	5
TOTALE PRESTAZIONI	100
Per l'esecuzione di più prestazioni parziali senza che siano eseguite integralmente tutte le prestazioni, si applica un incremento in proporzione inversa all'incidenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle non eseguite secondo la formula: 100 - (Σ prestazioni parziali effettuate x (100+ Σ prestazioni parziali non effettuate))/100	

(*) Nel caso in cui la legge non preveda la nomina del coordinatore per la sicurezza la quota compete integralmente al Direttore dei Lavori /Direttore per l'esecuzione. In caso di nomina del Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione la percentuale spettante viene così suddivisa: Responsabile dei Lavori è del 5%; Coordinatore per la Sicurezza 15%, Direttore dei Lavori/Direttore per l'Esecuzione 25%. Nel caso di sola nomina del Coordinatore per l'Esecuzione senza nomina responsabile la percentuale sale al 20%

3. Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 6) deve essere pari a 100, nel caso in cui una o più attività non vengano svolte la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.
4. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio preposto al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto in conformità ai costi e ai tempi prestabiliti.
5. Nel caso di più figure che rivestano contemporaneamente il ruolo indicato, la quota deve essere suddivisa tra il personale coinvolto secondo le disposizioni stabilite dal Dirigente/Responsabile su proposta del R.U.P.
6. Il RUP può coincidere con il Direttore dell'Esecuzione del contratto in base a quanto previsto dalle "Linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» stilate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
7. Il R.U.P. ha facoltà di nominare un gruppo di supporto ed assegnarvi parte della propria quota di incentivo nella misura fissa del 5%.
8. Il riparto dei compensi è disposto con Determina del Responsabile del Settore su proposta del R.U.P.
9. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione dello stesso rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, in tal caso il Responsabile del Settore emetterà propria determinazione contenente la nuova ripartizione della quota a loro spettante. Di tale determinazione verrà informata la Giunta Comunale nella prima seduta successiva alla pubblicazione della determinazione.

Art. 7 Incarichi interi o parziali e rapporti con altri Enti Pubblici

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno in quanto esternalizzata oppure non svolta totalmente o parzialmente, costituisce economia di spesa ed incrementa la quota del fondo.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso R.U.P. è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno.
4. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
5. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

TERMINI TEMPORALI

Art. 8. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori/contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e relative proroghe; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9 - Accertamento delle attività svolte

1. Compilate le varie fasi del procedimento, il Dirigente/Responsabile del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento di cui all'art.7 nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate all'art. 5
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente/responsabile, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente/responsabile dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 10 - Criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie

1. Qualora si verificano incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del D. Lgs n.50/2016, per cause imputabili al dipendente incaricato, le risorse finanziarie relative al Fondo incentivante per ogni singolo lavoro, fornitura e servizio saranno ridotte nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di bando per negligenza del personale incaricato e dei suoi collaboratori.
 - b) mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti contrattualmente, per cause imputabili al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori;
 - c) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di collaudo.
2. Nel caso di ritardato adempimento delle prestazioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1, si procede alla riduzione come segue:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi cronoprogramma, fasi amministrative ed esecutive	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

LIQUIDAZIONE

Art. 11 Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Dirigente/Responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni;

Art. 12 – Informazione e confronto

1. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".
2. L'ufficio personale, su apposita e tempestiva evidenza prodotta da ciascuna area interessata, fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali sugli incarichi conclusi, sulle risultanze dei medesimi, sui tempi di liquidazione, inclusi i dati relativi ai percettori ed all'importo dell'incentivo, di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 13 -Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento si applicano agli affidamenti di lavori, servizi e forniture banditi a decorrere dalla data in vigore del Codice degli appalti, ovvero 19.04.2016.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito regolamento comunale.
3. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D.Lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'art. 13-bis del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale.
4. Per le attività relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizione.
5. Il presente Regolamento consta di 13 articoli ed è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
6. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc, che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese
Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)
Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607
E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RIPARTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DALL'ART. 76 DEL D.LGS. N. 56/2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Galliate Lombardo, 22 febbraio 2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica/Manutentiva
F.to Gabriele Andena

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Galliate Lombardo, 22 febbraio 2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria
F.to Angelo Bertagna

Deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 22/02/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RIPARTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DALL'ART. 76 DEL D.LGS. N. 56/2017.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Angelo Bertagna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
ART. 134 DEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Registro N. _____

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 32 della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata dal 19/03/2019 all' Albo Pretorio on-line di questo Comune e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Galliate Lombardo, 19/03/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Monica Maria Forno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Galliate Lombardo, 22/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba
